



# COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

SETTORE III

## **REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO.**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 26/07/2018*

*In vigore dall'anno scolastico 2018/2019*

### **Articolo 1 -Finalità e criteri generali**

1. Il Servizio comunale di Trasporto scolastico viene organizzato conformemente al D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 11 marzo 1997 n. 23.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico da parte degli alunni, residenti e domiciliati sul territorio di Porto Cesareo, iscritti alle scuole dell'infanzia statale e paritaria e alla scuola primaria e secondaria di 1° grado statali presenti sul territorio comunale .
3. Le norme del presente Regolamento si applicano al servizio di trasporto scolastico, dai punti di raccolta programmati alle sedi delle suddette istituzioni scolastiche.
4. Il servizio è assicurato dal Comune per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola, anche mediante affidamento a ditte esterne, salvaguardando i seguenti principi:
  - conformità alle normative vigenti in materia;
  - programmazione annuale e individuazione di punti di raccolta con riferimento all'estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e degli insediamenti urbani;
  - armonizzazione con le problematiche del traffico e della sicurezza stradale;
  - economicità, efficacia ed efficienza;
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario.

### **Articolo 2 – Destinatari**

Il Servizio di Trasporto Scolastico è rivolto all'utenza di cui al precedente art. 1 comma 2.

Il Servizio viene erogato ai cittadini residenti e/o domiciliati sul territorio comunale e, in caso di stranieri, in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità.

Gli alunni dovranno risiedere o avere abituale domicilio nel Comune di Porto Cesareo, in zone periferiche, lontane dal centro abitato, in case sparse sul territorio e comunque ad una distanza non inferiore ad un chilometro (1000 metri) in linea d'aria dalla scuola.

Potranno fare richiesta di ammissione al servizio alunni abitanti ad una distanza inferiore a 1.000 metri, purchè disabili e comunque compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per gli utenti oltre i 1.000 metri.

In riferimento alla disponibilità di posti, l'Amministrazione Comunale per il tramite l'Ufficio Comunale preposto, entro la prima decade di settembre, e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico, sulla base delle richieste pervenute, si riserva di valutare l'effettiva erogazione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni che risultano abitare ad una maggiore distanza dalle sedi scolastiche, dando priorità agli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo ( primaria e secondaria di 1° grado).

### **Articolo 3 - Calendario e orari**

Il Servizio viene svolto di norma da lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato in orario antimeridiano, in funzione del calendario annualmente stabilito



## COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

SETTORE III

dalle Istituzioni Scolastiche. Il Servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni non è previsto.

Il normale Servizio di Trasporto Scolastico potrà essere assicurato in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, purchè segnalato dagli organi scolastici con un anticipo di tre giorni.

Il servizio di trasporto non potrà essere assicurato in alcun modo, in caso di uscite anticipate dovute a motivi personali, straordinari od urgenti.

### **Articolo 4 - Piano Annuale di Trasporto Scolastico**

Il Comune di Porto Cesareo per il tramite l'Ufficio Comunale preposto di concerto con il gestore del servizio con l'ausilio di un tecnico comunale e/o di un vigile urbano (all'uopo incaricati) , predispone ogni anno entro il 10 settembre e comunque entro l'inizio dell'anno scolastico, il Piano Annuale di Trasporto Scolastico, che contiene l'indicazione degli orari, dei percorsi e delle fermate.

Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario del funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.

Nell'accettazione delle domande sarà data precedenza agli alunni che risiedono a maggior distanza dalla scuola. Il Piano potrà essere successivamente modificato nei casi in cui si riveli la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.

Il Piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale dei mezzi di trasporto.

### **Articolo 5 - Modalità organizzative**

I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza.

I punti di fermata saranno definiti tenendo conto di una distanza dall'abitazione dell'utente di almeno 300 metri .

### **Articolo 6 - Accompagnamento**

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto prioritariamente ed obbligatoriamente per i bambini della scuola per l'infanzia.

Il Comune di Porto Cesareo provvederà a garantire il servizio di accompagnamento anche per gli alunni disabili e di 1° e 2° classe della scuola primaria, anche in considerazione che gli scuolabus in servizio trasportano contemporaneamente alunni di scuola d'infanzia, primaria e secondaria 1° grado.

La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus e alle operazioni di salita, discesa e consegna.

### **Articolo 7 - Sicurezza e responsabilità**

Il Piano di cui al precedente articolo 4 è redatto con criteri tali da garantire adeguate condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per il personale di servizio ed i relativi mezzi, in particolare per quanto riguarda la definizione dei punti di salita e di discesa degli alunni. Il gestore del servizio è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita.



# COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

SETTORE III

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus-casa e scuolabus-scuola non potrà costituire onere a suo carico.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; parimenti il Comune di Porto Cesareo dovrà provvedere nel tratto compreso tra il punto di salita e di discesa e l'entrata/uscita nella/dalla struttura scolastica utilizzando ogni possibile intervento per la maggiore sicurezza degli alunni prevedendo le fermate nelle immediate vicinanze dell'ingresso.

Qualora la famiglia di un alunno frequentante la scuola per l'infanzia non si presentasse all'orario convenuto a riprendere il proprio bambino alla fermata stabilita, l'autista provvederà ad avvertire il Comando di Polizia Locale e a riconsegnare il bambino alla scuola di provenienza o ad altro familiare certo, di cui si è a conoscenza.

## **Articolo 8 - Responsabilità degli utenti**

1. I genitori, o gli esercenti la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti; a tal fine, nel modulo di iscrizione al servizio, procedono, alternativamente, a:

- garantire la presenza di un apposito incaricato;
- comunicare la propria autorizzazione scritta affinché il bambino possa rientrare autonomamente alla propria abitazione – possibilità per i soli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado.

2. Qualsiasi comportamento difforme da parte dell'utenza rispetto a quanto comunicato inizialmente ai sensi del precedente comma o rispetto alla normale routine quotidiana (prelevamento diretto dalla scuola, assenze per malattia, ecc...), dovrà essere comunicato preventivamente dalle famiglie ai competenti uffici comunali o al gestore del servizio; l'Amministrazione comunale o il gestore del servizio declina ogni responsabilità per gli avvenimenti che possano occorrere in caso di mancata comunicazione.

## **Articolo 9 - Iscrizioni**

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, indirizzata all'Ufficio Scuola del Comune dal mese di giugno ed entro il mese di agosto di ogni anno.

Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, potranno essere accolte soltanto se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi e purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi e/o pregiudizio all'organizzazione del servizio. La data di presentazione costituirà titolo preferenziale.

## **Articolo 10 - Comunicazioni con le Famiglie**

Nei rapporti con le famiglie il Comune di Porto Cesareo e il gestore del servizio si impegnano ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità.

Il Comune di Porto Cesareo o il gestore del servizio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti, che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico.

La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, all'Ufficio Comunale del Comune di Porto Cesareo che provvederà alla cancellazione dell'utente. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, al Comune di Porto Cesareo che provvederà all'aggiornamento.



## COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

SETTORE III

### **Articolo 11 - Modalità di fruizione del Servizio**

L'utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico si configura per gli alunni come momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Nello spirito del precedente comma 1, il Comune di Porto Cesareo di concerto con il gestore del servizio e con l'istituzione scolastica, potrà sostenere iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento.

### **Art. 12 - Cause di sospensione del servizio**

1. L'utilizzo del servizio di trasporto rappresenta in momento educativo attraverso il corretto e rispettoso utilizzo di un bene della comunità e l'osservanza delle regole che tale uso comporta.

2. Gli alunni sono quindi tenuti ad un comportamento educato e corretto, che non arrechi disturbo al conducente o ad altro personale e che non metta in atto situazioni di potenziale pericolo per gli altri passeggeri, mostrando altresì rispetto per le raccomandazioni impartite dal personale operante sul mezzo.

3. Agli alunni è fatto divieto di :

- viaggiare in piedi o spostarsi dal proprio posto durante il tragitto;
- occupare più posti anziché uno solo, ad esempio con lo zaino;
- danneggiare o sporcare i sedili e i finestrini;
- sporgersi dal finestrino né tantomeno gettare oggetti fuori dal finestrino;
- abbandonare rifiuti organici e inorganici sullo scuolabus;
- urlare, usare un linguaggio scurrile o assumere comportamenti aggressivi nei confronti di beni e persone.

L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del Servizio.

Qualora gli alunni non si mostrino rispettosi di tali regole, l'Ufficio Comunale, su segnalazione dell'autista, potrà disporre la sospensione da 3 a 5 giorni dall'utilizzo del servizio ovvero, in caso di reiterato comportamento scorretto degli alunni già ammoniti, la sospensione definitiva.

4. In ogni caso le famiglie saranno contattate preventivamente per giungere, ove possibile, ad un miglioramento della situazione; le sanzioni sopra descritte saranno comunicate per conoscenza anche al Dirigente Scolastico competente.

### **Articolo 14 - Sanzioni**

La famiglia sarà chiamata a rimborsare i danni causati dal comportamento scorretto dell'alunno. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore. L'eventuale irregolarità di pagamento da parte dell'utenza prevede la sospensione del servizio a far tempo dal decimo giorno di accertato mancato pagamento, previa comunicazione scritta al genitore e/o al designato a farne le veci.

### **Articolo 15 - Tariffe**

Il Comune di Porto Cesareo definirà l'importo delle tariffe da applicare al servizio di trasporto scolastico. La Giunta Comunale è l'organo individuato per l'approvazione dell'importo delle tariffe.

### **Articolo 16 – Agevolazioni alle famiglie**

Il Comune di Porto Cesareo provvede ad esonerare ogni l'anno scolastico, dal pagamento della contribuzione individuale, un numero limitato di famiglie che riversano in condizioni di acclarato disagio economico (ovvero segnalate dai Servizi Sociali).



## COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

SETTORE III

Tale beneficio è rivolto a famiglie, residenti nel Comune da almeno 12 mesi.

Entro il mese di luglio di ogni anno il Settore, procederà ad effettuare apposita graduatoria previo un bando pubblico a cui potranno concorrere le famiglie interessate.

Sono esclusi dal pagamento della contribuzione al servizio gli alunni disabili.

### **Articolo 17 - Dati personali**

Il Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico. Per i suddetti fini i dati verranno anche trasmessi alla ditta appaltatrice del Servizio di Trasporto Scolastico ai sensi dell'art. 73 – primo comma – lettera a) – del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Ai genitori in fase di istanza del servizio di Trasporto Scolastico verrà fornita l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

### **Articolo 17 - Foro competente**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione e l'applicazione del presente Regolamento sarà competenza esclusiva del Foro di Lecce.

### **Articolo 18 - Decorrenza - Norme finali**

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019.

Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.